

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 19,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

CERRI	ANDREA
AGAZZONE	DORIANO
DEL BOCA	GIORGIO
FORNARA	MARTINA
CASSINELLI	PAOLO
SPANO'	ANDREA
DONIS	ROBERTO
TONIONI	MORENO
PINTUS	ALDO

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
9	

Totali N.

Assenti giustificati risultano i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale REGIS MILANO dott. Michele.....

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Sig. CERRI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Il Sindaco relaziona in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- Dato atto che il Comune di Boca, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (pec prot. n. 1592/2024), il PEF ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti; n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; n.

386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “ Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;

- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha approvato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2); n. 1/2023 - DTAC del 06/11/2023, che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria del servizio gestione rifiuti per il biennio 2024-2025, ed in particolare il tool di calcolo MTR-2, la relazione di accompagnamento al PEF e la dichiarazione di veridicità;

Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Richiamata altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09/07/2024, con cui è stato approvato l’aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario, il quale espone per l’annualità 2024 – un costo complessivo di € 169.593,00;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 01.06.2024 che attribuisce al Sindaco la responsabilità del Servizio Finanziario e Tributi;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state

stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- Precisato che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminare le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari 2024:

- I rata: 10 /2024;
- II rata: 11/2024;
- III rata: 01/2025;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116” Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs: 3 aprile 2006, n. 152 così detto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione dei “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i così detti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Considerato che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 16/12/2023;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23.09.2020 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 01.06.2024 di attribuzione la Sindaco della responsabilità del Servizio Finanziario e Tributario

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente Economico Finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto che il Piano Economico Finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9/07/2024, è pari ad Euro 169.593,00;
- di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale – che deve essere sommato alle tariffe TARI 2024 - per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
- di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato",
- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI relative all'anno 2024, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- di dare atto che con le tariffe 2024 di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative UR1,a, e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- di stabilire che per l'anno 2024 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:
 - I rata: 10 /2024;
 - II rata: 11/2024;
 - III rata: 01/2025;
- di stabilire che le tariffe TARI 2024 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2024;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il presente atto, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze , per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998.

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione dell'emissione degli avvisi pagamento anno 2024.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 04/07/2024

IL SINDACO
F.to CERRI Andrea

IL PRESIDENTE
F.to CERRI Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 03.09.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11.10.2024 al 26.10.2024

Boca, lì 11.10.2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARINELLO Bryan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 09/07/2024 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Boca, lì 09/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

